



28369-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANDREA MONTAGNI	- Presidente -	Sent. n. sez. 859/2022
UGO BELLINI		CC - 23/06/2022
VINCENZO PEZZELLA	- Relatore -	R.G.N. 29727/2021
MARIAROSARIA BRUNO		
GIUSEPPE PAVICH		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

avverso l'ordinanza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Proc. Generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e dell'Avvocatura Generale dello Stato, per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità, o, in subordine, rigettarsi il ricorso, con vittoria di spese.

[A large, sweeping handwritten signature or flourish spans across the lower half of the page.]

[Handwritten signature or initials in the bottom right corner.]

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Roma, con ordinanza del **29/9/2020**, dichiarava inammissibile la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. dall'odierno ricorrente, per difetto di legittimazione passiva del convenuto Ministero dell'Economia e delle Finanze.

(omissis) è stato sottoposto a misura cautelare detentiva, a seguito dell'arresto in flagranza per l'omicidio doloso di I (omissis) dal quale è stato prosciolto per vizio totale di mente. Attualmente, dal 17/10/2018, lo stesso è sottoposto a misura di sicurezza del ricovero presso la Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) (omissis)

Nello specifico, nei confronti dello stesso, veniva iscritto il procedimento penale n. 45316/17 R.G.N.R. in ordine al reato di cui all'art. 575 cod. pen. perché, in data : (omissis) , "*colpendo ripetutamente alla schiena ed al torace (omissis) i (omissis) utilizzando un coltello della lunghezza di cm 32 (20cm di lama) cagionava la morte del predetto, che subentrava in ragione delle ferite inferte*".

Il 23/10/2017 il GIP ne convalidava l'arresto - qualificandolo in quasi flagranza - e applicava nei confronti del (omissis) la misura cautelare della custodia cautelare in carcere presso la casa circondariale di ' (omissis) .

In considerazione della sua storia clinica, essendo l'odierno ricorrente da tempo in cura presso un Centro di Igiene Mentale per una "*sindrome schizoaffettiva ad andamento cronico con periodiche riacutizzazioni*", con ordinanza del 6/11/2017, su richiesta del PM, il GIP disponeva procedersi ad incidente probatorio per l'espletamento di perizia volta ad accertare la capacità dell'indagato di partecipare coscientemente al processo, la capacità di intendere e di volere al momento del fatto, nonché, la sua eventuale pericolosità sociale.

Il perito nominato in quella sede, in data 12/12/2017, rassegnava le conclusioni richiestegli ove si legge: "*Da quanto si è evidenziato dalla storia clinica del periziando, oltre che dall'esame diretto, si può affermare con certezza che il fatto-reato è prodotto diretto e sintomatico di una fenomenica psicopatologica a carattere delirante-espansiva-salvifica, inquadrabile come "schizofrenia paranoidea in fase florida" e quindi il periziando è da ritenere incapace di intendere e di volere al momento dei fatti, non in grado di comparire al processo e ad elevata pericolosità sociale. In base alle qualità soggettive del periziando, si ritiene adeguata la misura di sicurezza in una struttura R.E.M.S.*".

All'esito della perizia, il GIP, anche a seguito di richiesta da parte del P.M., emetteva in data 22/12/2017 ordinanza di applicazione provvisoria della misura di sicurezza sul rilievo che "*la misura del ricovero in R.E.M.S. appare, in relazione*

al gravissimo fatto e più in generale alla condotta del (omissis) necessaria per contenere l'elevato grado di pericolosità ed utile per il recupero dell'indagato, anche al fine di una corretta assunzione di terapia".

Pertanto, ai sensi degli articoli 299, 312 cod. proc. pen. e 206 cod. pen., il GIP così provvedeva: *"sostituisce la misura cautelare della custodia in carcere emessa nei confronti di (omissis) , sopra identificato, con quella della misura di sicurezza personale provvisoria della assegnazione ad una struttura residenziale per malati psichiatrici (REMS) per la durata minima di anni 2 fatti salvi successivi accertamenti e diverse disposizioni del giudice precedente in ordine alla proroga, sostituzione o revoca. La misura sarà eseguita non appena individuata una idonea struttura, nel frattempo sarà cura dell'Amministrazione Carceraria trattenere il (omissis) in custodia in reparto idoneo all'adeguato controllo alla cura dell'indagato".*

In data 24/4/2018 il GIP rilevava come il (omissis) fosse soggetto *"formalmente sottoposto alla misura di sicurezza del ricovero in R.E.M.S., ma di fatto ancora ristretto in custodia in carcere"*, e in ogni caso fissava la camera di consiglio del 7/5/2018 per il conferimento dell'incarico al perito al fine di rinnovare l'indagine sulla capacità processuale.

Il 18/5/2018, a fronte di richiesta da parte del Pubblico Ministero, il GIP emetteva nei confronti dell'odierno ricorrente decreto di giudizio immediato per l'imputazione di cui sopra indicando l'udienza del 12/7/2018 per la comparizione dinanzi la Corte d'Assise di Roma.

Il 29/5/2018 veniva formulata nell'interesse dell'imputato richiesta di giudizio abbreviato e il 4/6/2018, il GIP emetteva decreto di fissazione udienza per lo svolgimento del giudizio abbreviato.

In quella stessa data il GIP, venuta a conoscenza del fatto che il (omissis) fosse ancora detenuto in carcere nonostante il provvedimento del 22/12/2017, inviava formale comunicazione al Ministero della Giustizia D.A.P., alle direzioni R.E.M.S. di Palombara Sabina, Subiaco, Ceccano e al Provveditorato Regionale Lazio-Abruzzo e Molise rappresentando la drammatica situazione in cui versava il (omissis) e sottolineando che: *"1) dal momento dell'emissione dell'ordinanza più volte sono stati sollecitati gli organi competenti al fine di individuare le strutture idonee (R.E.M.S.) a dare esecuzione all'ordinanza medesima; 2) ad oggi nonostante i ripetuti solleciti non è stata ancora individuata la R.E.M.S. e che permane lo stato di detenzione in carcere dell'imputato sine titolo; 3) appare assolutamente indispensabile e di estrema urgenza che gli organi istituzionali competenti si attivino per individuare e indicare la struttura idonea al fine di dare immediata esecuzione all'ordinanza di questo Giudice, atteso che lo stato di detenzione non può proseguire oltremodo presso l'istituto penitenziario".*

In considerazione del fatto che, nonostante la comunicazione in cui espressamente si qualificava la detenzione in carcere del ^(omissis) *sine titulo*, nessun riscontro era stato fornito, il medesimo GIP in data 11/7/2018 inviava nuova comunicazione ribadendo quanto già precedentemente esposto.

Due giorni più tardi, il 13/7/2018, all'esito dell'udienza preliminare, il GUP del Tribunale di Roma, pronunciava nei confronti dell'odierno ricorrente sentenza di assoluzione perché persona non imputabile per incapacità d'intendere e di volere al momento dei fatti, applicando la misura di sicurezza del ricovero presso una R.E.M.S. per la durata di un anno.

Tale sentenza di assoluzione diveniva irrevocabile in data 28/9/2018;

Soltanto in data 17/10/2018 ^(omissis) veniva poi trasferito presso la R.E.M.S. ^(omissis)

Il ^(omissis) lamenta l'ingiusta detenzione per la durata complessiva di 299 giorni, dal 22.12.2017 al 17.10.2018, in quanto, pur avendo l'AG competente sostituito la misura cautelare con la misura di sicurezza provvisoria del ricovero presso una R.E.M.S., egli era rimasto detenuto in carcere, sia dopo il provvedimento cautelare che aveva sostituito la misura che, per 96 giorni, dopo il proscioglimento avvenuto con sentenza del 13/7/2018 del Tribunale di Roma, divenuta irrevocabile il 28/9/2018.

L'istanza di riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 cod. proc. pen., avanzata il 18/4/2018, veniva tuttavia dichiarata inammissibile con l'ordinanza oggi impugnata.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il ^(omissis) deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

Con un **primo motivo** di ricorso si deduce violazione di legge in relazione all'art. 314 co. 1 e 2 cod. proc. pen. e alla qualificazione della domanda esperita, e in relazione all'art. 2, co. 1 n. 100 della L. 16/2/87 n. 81, nonché vizio di motivazione.

Ci si duole dell'errata qualificazione della domanda di riparazione ai sensi dell'art. 314 co. 2 cod. proc. pen., subordinandone l'accoglimento all'accertamento di un errore giudiziario. Tuttavia, lamenta il ricorrente, è la stessa Corte capitolina, poi, in maniera illogica e contraddittoria rispetto a quanto precedentemente affermato, a dichiarare la domanda infondata, considerandola proposta ai sensi del primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen.

Viene, quindi, precisato che la domanda è stata proposta ai sensi del primo comma e viene richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 219 del

20/6/2008 sull'istituto previsto dall'art. 314 cod. proc. pen. e sulla sua idoneità ad *"abbracciare casi recanti un'oggettiva lesione della libertà personale, comunque ingiusta alla stregua di una valutazione ex post...un istituto che si presta, quanto alle modalità applicative, ad essere esteso ad ogni ulteriore ipotesi che si rivelasse costituzionalmente imposta"*.

Con un **secondo motivo** si deduce violazione di legge in relazione all'art. 3 ter, co. 4 D.L. 211/2011 e succ. mod. ed agli artt. 206, 222 cod. pen., all'art. 314 cod. proc. pen nonché agli artt. 27, 110 e 117 comma 2, lett. I) Cost.

Il (omissis) contesta la ritenuta carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze per essere legittimata passiva la Regione Lazio, cui sarebbe devoluta l'esecuzione della misura di sicurezza da scontare presso le R.E.M.S.

Tale principio sarebbe, secondo la tesi del ricorrente, in contrasto con le disposizioni normative vigenti, che vengono esaustivamente riportate.

Il ricorrente evidenzia che non solo i costi per l'attuazione della riforma, volta a superare il concetto degli ospedali psichiatrici giudiziari, grava sullo Stato, ma che quest'ultimo è tenuto, ai sensi del comma 9 del D.L. 211/2011 convertito con modificazioni, a provvedere, nell'ipotesi di mancato rispetto del termine previsto al comma 1 da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ad assicurare in via sostitutiva piena esecuzione al comma 4, che dispone l'esecuzione delle misure di sicurezza esclusivamente all'interno di strutture sanitarie.

In sostanza, si chiarisce che, trattandosi di una delega all'esecuzione materiale di una funzione attribuita in via esclusiva allo Stato, visto il disposto degli artt. 117, comma 2 lett. I) e 100 cost., è previsto il potere sostitutivo dello Stato nel caso di mancata attuazione del progetto riformatore.

Purtroppo, tale potere sostitutivo non è stato esercitato, nonostante l'inefficiente gestione delle R.E.M.S. da parte delle Regioni. Tale inefficienza -prosegue il ricorrente- è stata segnalata nelle risoluzioni del C.S.M. ed è all'attenzione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per un caso simile a quello che ci occupa.

Di conseguenza, il ricorrente ritiene errata e contraria al dettato costituzionale la decisione che ha optato per la carenza di legittimazione passiva, e quindi di carenza di responsabilità, per l'ingiusta detenzione del (omissis) costretto a rimanere in carcere dopo il provvedimento di applicazione della misura di sicurezza e, poi, anche dopo la sentenza di assoluzione.

Si segnala la natura giuridica squisitamente penale dell'applicazione della misura di sicurezza di ricovero presso la R.E.M.S., trattandosi di un atto di restrizione della libertà personale, rientrante nell'ambito dell'art. 13 comma 2 Cost., per cui lo Stato ha competenza esclusiva.

Le misure di sicurezza -prosegue il ricorso- possono essere disposte esclusivamente dall' Autorità giudiziaria e la loro esecuzione è affidata esclusivamente al Pubblico ministero.

Pertanto, nonostante le deleghe in favore delle Regioni, l'unico soggetto responsabile dell'applicazione, organizzazione e funzionamento delle misure di sicurezza sarà il Ministero della Giustizia.

Un'eventuale delega di responsabilità alle regioni, prive di competenza penale e in materia di sicurezza, viene definita impossibile giuridicamente e costituzionalmente.

Si ricorda, infine, che come evidenziato nell'ordinanza impugnata, il Tribunale di Tivoli ha sollevato una questione di legittimità costituzionale con ordinanza di rinvio dell'11/5/2020, in relazione agli artt. 206 e 222 cod. pen. nonché all'art. 3 ter comma 4 D.L. 211/2011 e succ. mod. rispetto agli artt. 27 e 110 Cost.

Ritiene il ricorrente che una dichiarazione di responsabilità del Ministero della Giustizia per i danni derivanti dall'inefficiente gestione delle R.E.M.S. consentirebbe di superare a livello interpretativo una stratificazione normativa manifestamente incostituzionale, come ritenuto dal Tribunale di Tivoli.

Si propone, quindi, eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 3 ter. co. 4 del D.L. 211/2011, convertito con modificazioni, dalla L. 9/2012 e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. A) del D.L. 52/2014, convertito con modificazioni dalla L. 81/2014 nella parte in cui non prevede la responsabilità civile e indennitaria dello Stato in conseguenza di danni arrecati dall'inefficienza delle R.E.M.S. per violazione degli artt. 2, 3, 25, 32, 110 e 117 della Cost.

Tale questione sarebbe non manifestamente infondata e rilevante nel caso in esame.

Con un **terzo motivo** si deduce violazione di legge in relazione all'art. 314, co. 1 cod. proc. pen. e all'art. 530, co. 1 cod. proc. pen. anche in relazione alla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Si rileva che le conclusioni cui è giunto l'impugnato provvedimento secondo cui l'art.314, al primo comma, contiene l'indicazione tassativa delle formule di proscioglimento per cui sorge il diritto alla riparazione, contrasterebbe con la pronuncia della Corte costituzionale n. 219 del 20/6/2008.

Tale pronuncia ha dichiarato "*l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen., nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito delle imputazioni*".

Viene richiamata l'ordinanza delle Sezioni Unite del 19/7/2006 di remissione della questione alla Corte costituzionale, nella quale si ritiene l'art. 314 cod. proc. pen. violativo degli artt. 2, 3, 13 e 24 comma 4 della Cost. laddove le limitazioni

al diritto alla riparazione si mostrano inadeguate ad offrire un'equa riparazione alle restrizioni della libertà personale obiettivamente ingiuste. Vengono, inoltre, nella stessa ordinanza, ravvisati dubbi di legittimità costituzionale anche in relazione agli artt. 76 e 77 Cost.

La Corte costituzionale, continua il ricorrente, ha affermato principi di carattere sistematico per un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, che la Corte di Appello di Roma avrebbe ignorato.

Enunciati tali principi, si rileva che la ritenuta non indennizzabilità dell'ingiusta detenzione subita dal^(omissis), soltanto perché la formula assolutoria per incapacità assoluta di intendere e volere non è prevista espressamente dall'art. 314 cod. proc. pen. priva lo stesso della possibilità di attivare i meccanismi solidaristici di riparazione per un sacrificio della libertà personale imposto da esigenze di tutela della collettività. Ed invece un'interpretazione costituzionalmente orientata deve portare a ritenere indennizzabile la privazione della libertà subita dal^(omissis) ponendo la fattispecie rientrare nell'ipotesi prevista dal comma 3 dell'art. 314 cod. proc. pen., laddove sancisce l'applicabilità dei commi 1 e 2 alle ipotesi di sentenza di non luogo a procedere. Del resto, tale formula assolutoria sarebbe stata utilizzata in sede di udienza preliminare, ove la Procura non avesse richiesto il giudizio immediato.

In sostanza, secondo la tesi del ricorrente, la scelta, pur legittima della Procura, avrebbe di fatto reso inapplicabile l'art. 314 cod. proc. pen.

Pertanto, una lettura costituzionalmente orientata del terzo comma della norma dovrebbe far ritenere che il legislatore non abbia voluto escludere la riparazione a soggetti assolti per vizio di mente, dal momento che è espressamente prevista l'indennizzabilità di coloro che sono assolti per non luogo a procedere.

Altrimenti vi sarebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra il soggetto non imputabile assolto in udienza preliminare e quello assolto in dibattimento o con giudizio abbreviato.

Il ricorrente propone, quindi, eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 314, co. 1 cod. proc. en. nella parte in cui non prevede la sentenza di assoluzione per vizio totale di mente quale formula idonea a far sorgere il diritto indennitario per violazione degli artt. 2, 3, 13 e 24 della Costituzione.

Tale eccezione viene proposta qualora si ritenga di non aderire alla lettura costituzionalmente orientata della norma, come sopra evidenziata.

La non manifesta infondatezza dell'eccezione sarebbe evidente alla luce della sentenza n.219 del 20/6/2008 della Corte Costituzionale, e del fatto che il giudice della riparazione ha ritenuto infondata la domanda perché la norma non prevede l'applicabilità al fatto commesso dal soggetto non imputabile.

Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata, con ogni pronuncia conseguente per legge o, in via gradata, previa sospensione del presente procedimento, rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per la deliberazione delle eccezioni di legittimità costituzionale, dandone notizia ai due rami del Parlamento..

3. Il P.G. presso questa Corte Suprema in data **6/6/2022** ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo rigettarsi il proposto ricorso.

4. In data **1/6/2022** ha rassegnato le proprie conclusioni il Ministero dell'Economia e delle Finanze per mezzo dell'Avvocature Generale dello Stato che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il proposto ricorso è inammissibile.

2. Va premesso che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte Suprema che nei procedimenti per riparazione per ingiusta detenzione la cognizione del giudice di legittimità deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, e non può investire naturalmente il merito. Ciò ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 646 secondo capoverso cod. proc. pen., da ritenersi applicabile per il richiamo contenuto nel terzo comma dell'articolo 315 cod. proc. pen. Dalla circostanza che nella procedura per il riconoscimento di equo indennizzo per ingiusta detenzione il giudizio si svolga in un unico grado di merito (in sede di corte di appello) non può trarsi la convinzione che la Corte di Cassazione giudichi anche nel merito, poiché una siffatta estensione di giudizio, pur talvolta prevista dalla legge, non risulta da alcuna disposizione che, per la sua eccezionalità, non potrebbe che essere esplicita. Al contrario l'art. 646, co. 3, cod. proc. pen. (al quale rinvia l'art. 315 ultimo comma cod. proc. pen.) stabilisce semplicemente che avverso il provvedimento della Corte di Appello, gli interessati possono ricorrere per Cassazione: conseguentemente tale rimedio rimane contenuto nel perimetro deducibile dai motivi di ricorso enunciati dall'art. 606 cod. proc. pen., con tutte le limitazioni in essi previste (cfr. *ex multis*, Sez. 4, n. 542 del 21/4/1994, Bollato, Rv. 198097, che, affermando tale principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso ordinanza del giudice di merito in materia, col quale non si deduceva violazione di legge, ma semplicemente ingiustizia della decisione con istanza di diretta attribuzione di equa somma da parte della Corte).

3. Il proposto ricorso è inammissibile sotto diversi aspetti.

Il primo, come correttamente rileva la Corte capitolina è che la norma azionata non è in grado di offrire tutela in casi come quello in esame.

L'art. 314 cod. proc. pen., infatti, è norma che è stata introdotta nel Codice Vassalli del 1988 per indennizzare due casi in cui si sia patita una detenzione ingiusta in relazione ed a causa di un provvedimento cautelare adottato dell'A.G. precedente.

I casi sono quello del prosciolto per qualsiasi causa o anche del condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280 (articolo 34, comma 2). E' il caso, dunque, in cui difettavano *ab initio* le condizioni per l'adozione di una misura cautelare. E, dunque, c'è stato un errore da parte del giudice che ha emesso la misura.

L'altro caso, più ricorrente, è quello di cui al primo comma del medesimo art. 314 cod. proc. pen., che riguarda chi sia stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ed abbia subito una custodia cautelare, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave. E' il caso in cui un soggetto si sia trovato a subire una privazione di libertà in via cautelare rivelatasi *ex post* ingiusta alla luce dell'esito assolutorio del processo a suo carico. In tali situazioni il legislatore ha deciso di riconoscergli un indennizzo in danaro, salvo che non risulti che egli abbia avuto, con il suo comportamento colposo, una condotta sinergica nel determinare l'adozione della misura a suo carico.

Entrambi i casi, dunque, riguardano una custodia cautelare ingiustamente subita a causa di un provvedimento dell'A.G.

Ebbene, già tale considerazione, fa balzare agli occhi che non è il caso che ci occupa.

Come si evince *ex actis*, e come documenta lo stesso ricorrente, infatti, è lo stesso GIP, il 22/12/2017, all'esito dell'incidente probatorio e della perizia con cui viene acclarato il vizio totale di mente del ^(omissis) evidentemente ben conscio della situazione in essere nel Paese, a prospettare la prevedibile evenienza che il trasferimento presso una R.E.M.S. non possa essere immediato.

Perciò, come si rilevava in premessa, pur dando atto nell'ordinanza di applicazione provvisoria della misura di sicurezza che "*la misura del ricovero in R.E.M.S. appare, in relazione al gravissimo fatto e più in generale alla condotta del* ^(omissis) *necessaria per contenere l'elevato grado di pericolosità ed utile per il recupero dell'indagato, anche al fine di una corretta assunzione di terapia*" sostituisce la

misura cautelare della custodia in carcere con quella della misura di sicurezza personale provvisoria della assegnazione ad una struttura residenziale per malati psichiatrici (R.E.M.S.), ma dispone anche che *"la misura sarà eseguita non appena individuata una idonea struttura, nel frattempo sarà cura dell'Amministrazione Carceraria trattenere il (omissis) in custodia in reparto idoneo all'adeguato controllo alla cura dell'indagato"*.

Orbene, appare del tutto evidente che, se un pregiudizio a carico del (omissis) ci dovesse essere stato (e il condizionale è spiegato da quanto si dirà di qui a poco a proposito della natura detentiva anche del soggiorno di un soggetto di cui sia stata acclarata la pericolosità sociale presso una R.E.M.S.) lo stesso non sarebbe imputabile all'A.G. bensì ai ritardi burocratici che hanno rallentato il suo trasferimento presso la R.E.M.S.

E' circostanza nota, purtroppo, che il percorso di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, avviato ormai dieci or sono ai sensi dell'art. 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, non può ancora dirsi compiuto e continua ad essere caratterizzato da criticità e contraddizioni, che riguardano, in primo luogo, l'attuale sistema di assegnazione dei pazienti psichiatrici autori di reato alle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) attivate sul territorio nazionale dal 2015 in poi ed affidate alle competenze delle Regioni.

Da più parti, ormai, viene costantemente sollevato il tema della persistente assenza di una normativa esplicita di rango ordinario concernente la gestione concreta delle R.E.M.S., con un vero e proprio "scarico" di responsabilità su fonti giuridiche secondarie, quali i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, i decreti ministeriali e gli Accordi da stipularsi in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni, nella sostanziale assenza di indicazioni esplicite all'interno della cornice normativa di riferimento.

4. Pacifico, appare, tuttavia, che tali ritardi non possano essere imputabili all'A.G. o al Ministero della Giustizia e quindi che non possano essere posti a carico, come correttamente ritenuto dal giudice della riparazione, del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per comprendere l'assetto delle varie competenze occorre fare riferimento all'accordo del 26 febbraio 2015, stipulato in sede di Conferenza Unificata tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e Autonomie locali, recante le "disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari", che dimostra in particolare come, in seguito al lungo processo di trasferimento delle funzioni relative alle misure di sicurezza detentive in capo ai sistemi sanitari regionali, all'Amministrazione penitenziaria sia stato di fatto riservato un ruolo di spettatrice passiva di ciò che accade nel sistema delle R.E.M.S., risultando la

stessa privata di eventuali poteri di intervento, sia pure in via sostitutiva o sussidiaria, onde supplire ad eventuali difetti del sistema medesimo.

Da un lato, infatti, l'art. 1 dell'Accordo parrebbe assegnare al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria il potere-dovere di effettuare le assegnazioni e i trasferimenti degli internati e degli internandi presso le singole R.E.M.S., nel rispetto del principio di territorialità di cui all'art. 3 ter, co. 3, lett. c) d.l. 211/2011 e, dunque, in ragione della residenza anagrafica degli interessati, come già precisato il 26 novembre 2009, in seno ad un precedente accordo stipulato in sede di Conferenza Unificata. Tuttavia, il medesimo articolo precisa che le assegnazioni e i trasferimenti siano disposti in base alla disponibilità di posti-letto nelle strutture e, soprattutto, attribuisce in via esclusiva alle Regioni e alle Province autonome il compito di verificare la progressiva disponibilità di posti-letto all'interno delle singole R.E.M.S., per poi comunicare tempestivamente dette disponibilità all'Amministrazione penitenziaria, affinché quest'ultima possa procedere alle assegnazioni e ai trasferimenti degli internandi e degli internati nei casi previsti dalla legge.

Lo stesso accordo del 26 febbraio 2015, sia pure nelle sue premesse, al fine di evitare fenomeni di sovraffollamento, pone come inderogabile un limite di 20 posti-letto da attivare in ciascuna R.E.M.S.: E ciò negli anni ha indotto le Regioni a manifestare nei confronti dell'Autorità giudiziaria e del DAP una tendenziale rigidità nella gestione delle liste di accesso alle singole R.E.M.S., negando sostanzialmente l'accesso degli internandi una volta raggiunto il limite massimo dei posti-letto disponibili all'interno delle strutture presenti nel territorio regionale.

Se questo è il quadro normativo, che anche i successivi interventi non hanno modificato, pare evidente che, in assenza di posti-letto effettivamente disponibili e delle conseguenti comunicazioni inoltrate dalle Regioni, il potere di assegnazione e trasferimento degli internandi e degli internati formalmente assegnato all'Amministrazione penitenziaria sia stato di fatto abrogato.

Ha ragione, perciò, il giudice della riparazione quando afferma, nel provvedimento impugnato, che *"nessun rimprovero può muoversi all'Autorità Giudiziaria procedente [...] il ^(omissis) permaneva in carcere nonostante il provvedimento giudiziario e non a causa dello stesso, non potendosi ravvisare alcun errore o travisamento della realtà dei fatti nelle decisioni adottate dal G.I.P. capitolino [...] l'originaria misura custodiale si fondava dunque sull'assoluta necessità di salvaguardare la pubblica incolumità in attesa dell'accertamento circa lo stato psichico dell'allora prevenuto"* (cfr. pag. 9 del provvedimento impugnato).

Corretto è anche il rilievo che *"le misure di sicurezza detentive non sono gestite dal Ministero della giustizia, bensì dalle Regioni, come si legge altresì nella risoluzione del 19/9/2017 del Consiglio Superiore della Magistratura, che ha rilevato una diffusa carenza di posti e la sostanziale ineseguibilità delle misure, anche*

in ragione dell'impossibilità di trasferimento interregionali dei sottoposti" (cfr. pag. 10 del provvedimento impugnato).

Coerente è perciò la conclusione che: "appare evidente che il problema della disponibilità di posti letto nelle strutture R.E.M.S. non è imputabile in alcun modo alla Amministrazione della giustizia, alla quale non è assegnata competenza alcuna in ordine alla gestione di tali strutture (né tale Amministrazione è titolare di alcun potere di spesa in ordine alle stesse, appunto perché non è titolare della gestione). Nella presente vicenda, pertanto, emerge all'evidenza il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che può risarcire esclusivamente le conseguenze dannose delle attività, sia pur lecite, dell'Amministrazione Centrale dello Stato, articolata in diversi Ministeri, ma non può essere chiamata a rispondere delle conseguenze delle attività o comunque delle decisioni adottate in sede regionale (nel caso in esame dalla Regione Lazio, che ha approntato un numero di R.E.M.S. inferiore rispetto al fabbisogno)".

Perciò, secondo la logica conclusione cui pervengono i giudici capitolini "deve concludersi che la causa della protrazione della permanenza in carcere del ^(omissis), persona contraddistinta da indiscussa elevata pericolosità sociale, è da identificarsi nella difficoltà del Servizio Sanitario Regionale di reperire posti letto disponibili presso le R.E.M.S. territoriali, nulla potendo sul punto disporre l'Amministrazione Penitenziaria, il cui compito è limitato a rappresentare alle Autorità Regionali le esigenze di volta in volta segnalate dall'Autorità Giudiziaria [...]" (cfr. pag. 11 del provvedimento impugnato).

Se danno c'è stato, in altri termini, tutto da dimostrare, il ^(omissis) potrà rivendicare il risarcimento dalle regioni, dallo Stato per un eventuale non azionamento del suo potere di surroga alle regioni stesse, come sostiene dallo stesso ricorrente, ma non azionando uno strumento qual è quello dell'equa riparazione per ingiusta detenzione. Strumento che, va ribadito, presuppone che l'ingiusta detenzione trovi causa nel provvedimento dell'A.G. che in un caso come quello che ci occupa non pare essersi verificato. Ed anzi l'A.G. -come si è dato conto in precedenza- si è costantemente adoperata per sollecitare il trasferimento del ^(omissis) alla R.E.M.S.

5. Tuttavia, come si anticipava, vi è un secondo elemento che induce a ritenere il proposto ricorso inammissibile. Ed è quello della carenza di interesse in capo all'odierno ricorrente.

Il ^(omissis) si duole dei 299 giorni di ritardo con cui è stato trasferito dal carcere alla R.E.M.S.

Orbene, è indiscusso che del ^(omissis) sia stata acclarata – e poi monitorata nel tempo- la pericolosità sociale.

Il suo pur tardivo ricovero presso una R.E.M.S., dunque, è avvenuto in forma detentiva. Non vi è stata, pertanto, in termini di privazione della libertà, alcuna differenza con la detenzione in una struttura carceraria come quella in cui lo stesso è stato detenuto, peraltro specificamente attrezzata per la cura dei malati psichiatrici.

In altri termini, se l'indiscussa *ratio* della norma azionata si ravvisa nella volontà del legislatore di fornire un'adeguata tutela ai casi in cui vi sia stata un'indebita privazione della libertà personale in via cautelare, si palesa che tale privazione della libertà sarebbe stata comunque in atto, sia presso il carcere che presso la R.E.M.S.

Pertanto, non appare conferente al caso che ci occupa il richiamo che il ricorrente opera al *dictum* di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 20/6/2008, che si occupa dell'istituto previsto dall'art. 314 cod. proc. pen. e della sua idoneità ad "*abbracciare casi recanti un'oggettiva lesione della libertà personale, comunque ingiusta alla stregua di una valutazione ex post...un istituto che si presta, quanto alle modalità applicative, ad essere esteso ad ogni ulteriore ipotesi che si rivelasse costituzionalmente imposta*".

Il caso affrontato dai giudici delle leggi nel 2008, peraltro proposto loro dalle Sezioni Unite Penali di questa Corte di legittimità, era quello della denunciata illegittimità costituzionale dell'art. 314 del codice di procedura penale in relazione agli artt. 2, 3, 13, 24, 76 e 77 della Costituzione "nella parte in cui non è previsto il diritto alla riparazione per la custodia cautelare che risulti superiore alla misura della pena inflitta".

Altro caso che si attaglia al principio affermato ai giudici delle leggi è quello della ritardata scarcerazione.

Si tratta di casi di palmare evidenza diversi rispetto a quello che ci occupa.

Il rapporto tra detenzione cautelare ed entità della pena, così come la remissione in libertà di un detenuto e i suoi tempi sono evidentemente nella disponibilità dell'A.G. e/o dell'Amministrazione Penitenziaria.

Si tratta del passaggio da uno stato detentivo alla libertà ed è chiaro, perciò, che c'è un interesse indennizzabile.

Nel caso che ci occupa-va ribadito- si tratta di passare dallo stato detentivo presso il centro clinico di un istituto carcerario ad un analogo stato detentivo presso una R.E.M.S.

E' lo stesso ricorrente che lo riconosce quando ricorda, a pag. 14 del proprio ricorso "*... la natura giuridica squisitamente penale dell'applicazione della misura di sicurezza del ricovero presso la R.E.M.S., trattandosi di un atto di restrizione della libertà personale, rientrante nell'ambito dell'art. 13 comma 2 Cost.*".

E, come si dirà in seguito, a fugare ogni dubbio circa la natura dell'assegnazione in R.E.M.S. quale misura di sicurezza detentiva, è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza 22/2022 che equipara a chiare lettere l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive a quella delle misure cautelari personali sul piano della necessariamente immediata attuazione del relativo ordine giurisdizionale (e, come si dirà, addita implicitamente come insostenibile un sistema che, nel silenzio della normativa di riferimento, pretenda di subordinare al lento scorrimento di liste di attesa l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali con cui sia stato disposto il ricovero in R.E.M.S.)

La questione di legittimità Costituzionale sollevata con riferimento all'assetto delle competenze Stato-Regioni in tema di R.E.M.S. è manifestamente infondata, proprio alla luce della più recente giurisprudenza dei giudici delle leggi.

Decidendo sulla questione di legittimità costituzionale proposta dal Tribunale di Tivoli (citata sia dalla Corte di Appello di Roma, sia dal ricorrente), la Corte costituzionale, con la sentenza n. 22 del 2022, pur evidenziando l'insufficienza 'sistemica' della struttura organizzativa delle R.E.M.S., ha dichiarato inammissibili le questioni proposte, con riferimento all'art. 3 ter d.l. 22.12.2011 n. 211, che prevede un sistema gestito dalle Regioni.

I giudici delle leggi, tuttavia, hanno rivolto un fondamentale monito affinché vengano prontamente individuate soluzioni di carattere strutturale per le numerose problematiche, giuridiche ed organizzative, che connotano la materia.

Si è trattato di un intervento assai approfondito, proprio per l'estrema complessità delle questioni poste dal remittente, in gran parte analoghe a quelle che pone l'odierno ricorrente, che è stato preceduto da una decisione interlocutoria che la Corte costituzionale ha ritenuto di assumere all'esito della camera di consiglio celebrata il 26 maggio 2021, adottando l'ordinanza "istruttoria" n. 131, depositata il 24 giugno 2021. Infatti, al fine di decidere in merito alle questioni promosse dal Giudice di Tivoli, la Consulta ha ritenuto necessario acquisire una serie di approfondite informazioni dal Ministro della giustizia, dal Ministro della salute, dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, limitatamente alla lettera m) del dispositivo, dal Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, per quanto di rispettiva competenza. E ha appurato che alla data del 31 luglio 2021, 750 persone secondo il DAP, e 568 secondo la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - a quest'ultimo dato dovendo però sommarsi 103 persone che secondo la Conferenza non sono inseribili nell'immediato nelle REMS, trattandosi ad esempio di persone detenute in carcere ad altro titolo, irreperibili o dimoranti in uno Stato estero - risultavano in attesa di ricovero in R.E.M.S., in quanto destinatarie di provvedimenti applicativi di misura di sicurezza detentiva, in via provvisoria o definitiva.

Il tempo medio di permanenza in lista d'attesa veniva, invece, indicato concordemente in 304 giorni; ma i dati relativi ai tempi medi di attesa delle singole Regioni – rilevavano i giudici delle leggi- sono scarsamente significativi, dal momento che in molte Regioni le liste d'attesa sono un fenomeno marginale, concernente meno di 10 persone; e che, per contro, le liste d'attesa sono numericamente rilevanti in cinque regioni (Sicilia, Puglia, Calabria, Campania e Lazio) nelle quali si concentra il 78 per cento del fenomeno. In particolare, in Sicilia si rilevano ben 172 persone in lista d'attesa, pari a poco meno di un terzo del totale, con un tempo medio di permanenza in lista d'attesa di 458 giorni.

Una parte di tali soggetti, peraltro, si trovano in stato di libertà con tutto ciò che intuitivamente ne consegue in termini di rischi per la sicurezza pubblica e privata, trattandosi evidentemente di soggetti infermi di mente che hanno già commesso reati ed attualmente giudicati socialmente pericolosi.

La Corte costituzionale, dunque, affronta con decisione il tema, sotteso alla presente procedura, dell'esistenza di "liste di attesa" per accedere alle R.E.M.S., sistema che viene giudicato non compatibile con l'erogazione di prestazioni che, a differenza di ogni altro trattamento sanitario, corrispondono non solo ad una finalità di tipo terapeutico ma dipendono direttamente da un ordine impartito dall'Autorità giudiziaria, dotato per definizione di esecutorietà e, dunque, meritevole di una esecuzione che, seppur non immediata, deve senz'altro potersi effettuare in tempi ragionevoli e, soprattutto, prevedibili.

6. Ai fini dell'odierno decidere è necessario, seppur sinteticamente, soffermarsi sui principi affermati dai giudici delle leggi nella sentenza 22/2022.

Il primo, fondamentale, è che, malgrado la "gestione esclusivamente sanitaria" delle Residenze sancita dal legislatore, "l'assegnazione a una R.E.M.S. – così come oggi concretamente configurata nell'ordinamento – non può essere considerata come una misura di natura esclusivamente sanitaria".

L'assegnazione a una R.E.M.S. – spiegano i giudici costituzionali- va dunque a tutti gli effetti considerata una nuova misura di sicurezza, ispirata ad una ratio profondamente diversa rispetto al ricovero in OPG o all'assegnazione a casa di cura e di custodia, ma applicabile in presenza degli stessi presupposti, salvo il nuovo requisito della inidoneità di ogni misura meno afflittiva introdotto dall'art. 3-ter, comma 4, del d. l. n. 211 del 2011 (punto 5.1 del "Considerato in diritto").

E in quanto misura di sicurezza espressamente "limitativa della libertà personale", l'assegnazione a una R.E.M.S. merita altresì di essere tenuta distinta da ogni ordinario trattamento della salute mentale, ed in particolare dal trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale disciplinato dagli articoli 33 a 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in ragione, tra l'altro, sia dei noti presupposti

penalistici, di rango sostanziale processuale, che ne legittimano l'applicazione in concreto, sia della sua schietta natura giurisdizionale, comprovata dai penetranti poteri di costante vigilanza nella fase esecutiva, pacificamente assegnati al Magistrato di Sorveglianza (punto 5.1 del "Considerato in diritto").

Secondo il *dictum* della Consulta, dunque, l'assegnazione a una R.E.M.S. non può ritenersi connotata esclusivamente da una finalità di tipo terapeutico, trovando "la propria peculiare ragion d'essere – a fronte della generalità dei trattamenti sanitari per le malattie mentali – in una specifica funzione di contenimento della pericolosità sociale di chi abbia già commesso un reato, o sia gravemente indiziato di averlo commesso, in una condizione di vizio totale o parziale di mente"; le due finalità sottese all'applicazione della misura di sicurezza detentiva, del resto, non rappresentano affatto un *novum* nel panorama interpretativo relativo all'istituto di cui si discute, come stratificatosi nei decenni secondo chiavi di letture costituzionalmente orientate; evidenzia sul punto la Corte come "le misure di sicurezza nei riguardi degli infermi di mente incapaci totali si muovono inevitabilmente fra queste due polarità, e in tanto si giustificano, in un ordinamento ispirato al principio personalista (art. 2 della Costituzione), in quanto rispondano contemporaneamente a entrambe queste finalità, collegate e non scindibili (cfr. sentenza n. 139 del 1982), di cura e tutela dell'infermo e di contenimento della sua pericolosità sociale. Un sistema che rispondesse ad una sola di queste finalità (e così a quella di controllo dell'infermo "pericoloso"), e non all'altra, non potrebbe ritenersi costituzionalmente ammissibile (sentenza n. 253 del 2003)" (punto 5.2 del "Considerato in diritto").

Sulla base di tali premesse, la Consulta indica dunque la necessità che l'assegnazione ad una R.E.M.S., per la sua duplice natura di misura di sicurezza a spiccato contenuto terapeutico, si conformi ai principi costituzionali dettati, da un lato, in materia di misure di sicurezza e, dall'altro, in materia di trattamenti sanitari obbligatori; ed in questo senso, i riferimenti costituzionali pressoché obbligati, nel percorso argomentativo seguito dalla Corte, debbono individuarsi nell'art. 13 della Costituzione relativo alla salvaguardia della libertà personale, nonché negli articoli 25, terzo comma e 32, secondo comma, rispettivamente dedicati all'applicazione delle misure di sicurezza e dei trattamenti sanitari obbligatori, assoggettando entrambi gli istituti alla riserva di legge; di peculiare interesse risultano peraltro le considerazioni svolte a proposito del citato art. 25, terzo comma, reinterpretato dalla Corte secondo una logica rinforzata, in nome della quale il legislatore non può comunque limitarsi alla sola individuazione dei "casi" in cui possa applicarsi una misura di sicurezza detentiva, dovendo altresì farsi carico di delineare i "modi" con cui la misura possa restringere la libertà personale degli individui, "ed anzi di

privarli della loro libertà, spesso per periodi duraturi o – addirittura – per l'intera vita residua" (punto 5.3.1 del "Considerato in diritto");

Dato un siffatto perimetro costituzionale, la Corte costituzionale prende atto che l'attuale disciplina in materia di assegnazione alle R.E.M.S. rivela "evidenti profili di frizione" con i principi di rango sovra-ordinario illustrati nella sentenza (punto 5.3.2 del "Considerato in diritto").

Nella pronuncia si sottolinea come, attualmente, l'unica norma ordinaria che regoli la materia sia rinvenibile nello scarno art. 3-ter, d.l. 211/2011, conv. in legge n. 9/2012, oltre che nelle datate norme codicistiche che, tuttavia, si limitano a regolare i "casi" in cui le misure di sicurezza detentive – ancora impropriamente denominate ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e in casa di cura e custodia – possono trovare applicazione in concreto. E come manchi, per contro, una disciplina primaria dei "modi" mediante i quali dette misure, e dunque, le assegnazioni alle R.E.M.S., debbono essere eseguite, posto che, come ribadito dalla Consulta, la regolamentazione puntuale dei ricoveri è stata affidata a fonti secondarie, quali i decreti ministeriali e gli Accordi intercorsi tra Amministrazioni centrali ed autonomie territoriali; ed un tale assetto, per quanto detto, non può che entrare in potenziale conflitto con il principio della riserva di legge in materia di misure di sicurezza, sancito dall'art. 25, terzo comma della Costituzione (punto 5.3.2 del "Considerato in diritto").

A proposito degli ambiti in cui viene appunto invocato un organico intervento del legislatore, concernenti i "modi" di esecuzione delle misure in parola, la Corte costituzionale segnala anzitutto l'esigenza che la norma primaria stabilisca se ed in che misura sia legittimo l'uso della contenzione all'interno delle R.E.M.S., ed eventualmente quali ne siano le ammissibili modalità di esecuzione; in secondo luogo, la legge ordinaria dovrà farsi carico di disciplinare "in modo chiaro e uniforme per l'intero territorio italiano, il ruolo e i poteri dell'autorità giudiziaria, e in particolare della magistratura di sorveglianza, rispetto al trattamento degli internati nelle R.E.M.S. e ai loro strumenti di tutela giurisdizionale nei confronti delle decisioni delle relative amministrazioni" (punto 5.2.3 del "Considerato in diritto");

Pur non entrando nel merito delle possibili soluzioni prospettate dalle Amministrazioni interpellate con la citata ordinanza istruttoria, i giudici delle leggi, infine, non si esimono dal rilevare la "problematicità" della situazione venutasi a creare e a consolidare nel tempo, con riguardo appunto all'esistenza di liste d'attesa per l'esecuzione di provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria nei confronti di autori di reato, sul presupposto della loro pericolosità sociale; sul punto, si sottolinea opportunamente nella sentenza come "per loro natura, simili provvedimenti dovrebbero essere immediatamente eseguiti, così come destinate a essere immediatamente eseguite sono le misure cautelari previste dal codice di procedura

penale che si fondano sulla necessità di prevenire rischi quale – in particolare – il pericolo di commissione di gravi reati da parte dell'imputato (art. 274, comma 1, lettera c, del codice di procedura penale)".

Ad avviso della Consulta, del resto, l'esigenza di immediata esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in questione non corrisponde ad una sterile petizione di principio, costituendo semmai il passaggio indispensabile per dare effettività alla "tutela dell'intero fascio di diritti fondamentali che l'assegnazione a una R.E.M.S. mira a tutelare".

Nella sentenza costituzionale si dà atto di come "da un lato, un diffuso e significativo ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti in esame comporta un difetto di tutela effettiva dei diritti fondamentali delle potenziali vittime di aggressioni, che il soggetto affetto da patologie psichiche, e già autore spesso di gravi o gravissimi fatti di reato, potrebbe nuovamente realizzare, e che l'ordinamento ha il dovere di prevenire. Dall'altro, la mancata tempestiva esecuzione di questi provvedimenti lede, al contempo, il diritto alla salute del malato, al quale nell'attesa non vengono praticati i trattamenti – rientranti a pieno titolo tra i LEA (Ritenuto in fatto, punto 5.9) – che dovrebbero essergli invece assicurati, per aiutarlo a superare la propria patologia e a reinserirsi gradualmente nella società" (punto 5.4 del "Considerato in diritto").

7. Va infine evidenziato -e anche tali considerazioni portano a ritenere manifestamente infondato e quindi inammissibile il proposto ricorso- che il ricorrente precisa che le sue doglianze debbono essere riferite alla possibilità di vedere soddisfatta la sua pretesa di indennizzo ai sensi del primo e non del secondo comma dell'art. 314 (così pag. 9 del ricorso). Il richiamo, dunque, è alla c.d. ingiustizia sostanziale della detenzione.

Orbene, sul punto va rilevato che, anche nel momento in cui è intervenuto il proscioglimento dell'imputato per vizio totale di mente non è sorto alcun diritto del (omissis) ad essere indennizzato della detenzione subita, che peraltro è proseguita, fino al 17/10/2018 in carcere e successivamente presso la R.E.M.S.

Come rileva con motivazione logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e che, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimità il giudice della riparazione- in materia di riparazione per ingiusta detenzione, fuori dalle ipotesi di ingiustizia formale del titolo, disciplinate dal comma 2 dell'art. 314 cod. proc. pen., il diritto alla riparazione sorge solo in presenza di una delle formule di proscioglimento tassativamente previste dal comma 1 della citata norma, con la conseguenza che deve escludersi il diritto alla riparazione in caso di sentenza di proscioglimento per difetto di imputabilità per vizio totale di mente (Sez. 4, n. 5076 del 18/12/2018, dep. 2019, Caretto, Rv. 275572).

Già in precedenza, peraltro, si era affermato che il diritto alla riparazione sorge solo in presenza di una delle formule di proscioglimento previste dal primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen. e che detto principio di tassatività operasse anche nel caso previsto dal terzo comma dello stesso articolo che ha esteso il diritto alla riparazione anche per le sentenze di non luogo a procedere. Perciò era stato ritenuto che dovesse escludersi il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione qualora fosse stata emessa una sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità del minore, in quanto non espressamente prevista e tenuto conto che tale delibazione postula il necessario accertamento di responsabilità dell'imputato (Sez. 4, n. 12784 del 26/02/2003, Ierna, Rv. 223822).

Ne consegue che anche la relativa questione di legittimità costituzionale sollecitata dal ricorrente in merito alla mancata previsione della formula 'assolutoria' per difetto di imputabilità quale fonte del diritto all'indennizzo deve ritenersi manifestamente infondata, non essendo in alcun modo irragionevole un differente trattamento tra le ipotesi di assoluzione nel merito e le ipotesi di proscioglimento per difetto di imputabilità, che presuppongono un accertamento della 'responsabilità' dell'imputato, e dunque la legittimità di un titolo.

Peraltro, è consolidata la giurisprudenza di questa Corte di legittimità che, nel giudicare manifestamente infondata, con riferimento agli articoli 3 e 4, quarto comma, della Costituzione, altra questione di legittimità costituzionale in materia (in quel caso dell'articolo 245, co. 2 lett. g) del D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie al codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'equa indennizzabilità delle limitazioni alla libertà di movimento, ingiustamente disposte "ex" art. 282 codice di procedura penale 1930), sul rilievo che la detenzione, implicante perdita della libertà personale, e le ridette prescrizioni, comportanti solo obblighi accessori e strumentali alla restituzione in libertà, evocano situazioni sostanziali non equiparabili, ha posto l'accento sul fatto che la direttiva costituzionale sulla riparazione degli errori giudiziari lascia al legislatore ordinario discrezionalità, incensurabile nel merito, sulla scelta delle condizioni e dei modi della riparazione, l'endiade comprendendo anche la individuazione delle situazioni da riparare (Sez. 4, n. 1523 del 17/12/1992, dep. 1993, Fassino, Rv. 194084).

Peraltro, non va trascurato che, quand'anche il (omissis) fosse stato assolto nel merito (e non lo è stato) o comunque si ritenesse la domanda ex art. 314 co. 1 cod. proc. pen. ammissibile in caso di proscioglimento per vizio totale di mente (e non lo è), costituisce *ius receptum* di questa Corte di legittimità che, in tema di riparazione dell'ingiusta detenzione, la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, può essere ravvisata anche in un soggetto affetto da infermità totale di mente, poiché anche in questo caso la condotta colposa, nel suo materiale

esplicarsi, può configurarsi come fattore condizionante del prodursi dell'evento-restrizione della libertà per-sonale, non avendo il giudice della riparazione il compito di stabilire se una determinata condotta costituisca reato, ma se essa si sia posta come fattore condizionante nell'applicazione della restrizione cautelare. (cfr. Sez. 4, n. 18847 del 21/02/2012, MEF, Rv. 253595 in relazione ad una fattispecie relativa a detenzione cautelare sofferta da alcolista cronico in relazione ai reati di maltrattamenti e lesioni a danno dei familiari, assolto in quanto non imputabile; conf. Sez. 4, n. 15221 del 13/12/2017, dep. 2018, MEF, Rv. 272473). Il rispetto delle regole cautelari è, infatti, richiesto anche all'infermo totale di mente, come confermato altresì dal fatto che, nei reati colposi, la dichiarazione di non imputabilità richiede preliminarmente che la fattispecie tipica del reato sia integrata anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo (cfr. Sez. 4, n. 45324 del 12/11/2009, Giusti, Rv. 245467).

Non vi è dunque alcuna inconciliabilità fra vizio totale di mente e colpa grave, ex art. 314 cod. proc. pen.,

Conclusivamente, alla stregua della disciplina vigente, non sarebbe in ogni caso possibile enucleare il diritto ad una equa riparazione, mancando i presupposti di cui all'art. 314, co. 1, cod. proc. pen.

8. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

Ritiene il Collegio che giusti motivi, tenuto conto della genericità delle argomentazioni svolte nella depositata memoria, del tutto eccentriche rispetto ai temi sollevati in ricorso e che constano, con tutta evidenza, di un modulo informatico "prestampato" senza alcun riferimento alla vicenda che ci occupa, inducano a compensare le spese di giudizio nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Compensa integralmente tra le parti le spese per questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 23 giugno 2022

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 19 LUG. 2022


Il Consigliere estensore

Vincenzo Pezzella



Il Presidente

Andrea Montagni



IL DIRETTORE
Giuseppe Capata

